

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL  
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL  
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE  
DISCRIMINAZIONI**

**COSTITUITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 106 DEL 22.03.2011**

## **Art. 1 – Istituzione**

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale di Sanremo il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010.
2. Il C.U.G. sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e aggrega area funzionale e dirigenza.
3. Il CUG dura in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati con provvedimento dell'amministrazione una volta sola.
4. I componenti supplenti del comitato possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
5. Il CUG collabora con l'Assessore alla Pari Opportunità il quale può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e può avvalersi della consulenza di esperti.

## **Art.2 - Composizione e modalità di funzionamento**

1. Il Comitato è composto da cinque rappresentanti della parte datoriale e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle OO.SS. ed è presieduta dal Direttore Generale ove esistente, o dal Segretario Generale
2. Spetta al Presidente
  - a) presiedere le riunioni e regolarne i lavori;
  - b) predisporre l'ordine del giorno;
  - c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dal CUG;
  - d) proporre alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita nel Bilancio;
3. La seduta è valida in prima convocazione quando siano presenti cinque componenti il Comitato, purchè siano rappresentate sia la parte datoriale che dei lavoratori. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, tre volte all'anno e/o su richiesta di almeno quattro componenti.

### **Art. 3. – Segreteria**

Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato si avvale di un dipendente in categoria C/D alle dipendenze della Direzione Generale/Segretario Generale, del Settore Personale con funzioni di Segretario.

### **Art. 4 – Compiti**

1. Il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011.

### **Art. 5 – Adempimenti**

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno il CUG fornisce al Dirigente del Settore Personale una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso per le finalità di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno il CUG redige una relazione dettagliata sulla situazione del personale riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche dei luoghi di lavoro – mobbing e la trasmette ai vertici politici e amministrativi dell'Ente di appartenenza.

